



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°189 CSAT 11 del 27 novembre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 27 novembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 19/A

A.S.D. CALCIO AVOLA 1949 (SR) avverso assegnazione gara perduta per 0-3; ammenda di € 120,00; squalifica fino al 03/11/1923 del calciatore sig. Andrea Mangiagli. Campionato 1° Ctg Girone "F", Gara: Calcio Avola 1949/Ferla del 04/11/2018. Comunicati Ufficiali n. 155 del 07/11/2018 e n. 159 del 09/11/2018

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Calcio Avola impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi: a) per quanto attiene alla sospensione della gara e, conseguentemente, all'assegnazione della perdita della stessa a carico di essa reclamante da parte del giudice territoriale rappresenta che non vi erano i presupposti per sospenderla in quanto il proprio giocatore sig. Andrea Mangiagli non ha mai aggredito il direttore di gara essendosi limitato a stratonarlo in quanto sono immediatamente intervenuti i propri compagni che hanno provveduto a trattenerlo e ad allontanarlo per cui lo stesso ben poteva continuare la direzione dell'incontro; b) per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda contesta che vi fossero delle persone estranee nello spiazzo antistante gli spogliatoi; c) per quanto riguarda infine la squalifica a carico del proprio tesserato la reclamante sostiene che la stessa sia sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti anche in relazione alla circostanza che il Mangiagli si sarebbe limitato a stratonare l'arbitro.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. d) del C.G.S., il capo del gravame relativo alla sanzione dell'ammenda in quanto la stessa è inimpugnabile.

Nel merito, esaminati gli atti del procedimento, preliminarmente si rileva che a mente dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro ed il relativo supplemento costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura degli stessi si evidenzia che al 23' del 1° t. è stato espulso, per somma di ammonizioni, il calciatore sig. Andrea Mangiagli n.10 della Soc. Calcio Avola 1949.

Una volta notificato il provvedimento di espulsione il predetto calciatore si avvicinava, con fare minaccioso, all'arbitro il quale faceva per allontanarsi ma il Mangiagli lo sgambettava da dietro, colpendolo ad un polpaccio così da farlo cadere a terra.

Mentre l'arbitro si trovava ancora a terra il Mangiagli lo colpiva, ancora una volta, con un violento calcio alla schiena provocandogli "un fortissimo dolore e vertigini".

Per cui, una volta rialzatosi, il direttore di gara si dirigeva nel proprio spogliatoio scortato da alcuni calciatore della società Calcio Avola 1949 mentre altri trattenevano il Mangiagli, ma quest'ultimo, divincolatosi, riusciva a raggiungere lo spogliatoio dove tentava di aggredire ancora una volta l'arbitro non riuscendo nel proprio intento perché intervenivano nuovamente i propri compagni di squadra che prontamente provvedevano a bloccarlo ma nonostante ciò il Mangiagli continuava a profferire minacce nei confronti dell'ufficiale di gara.

L'arbitro a questo punto stante le sue precarie condizioni fisiche non si sentiva in grado di proseguire la gara e considerato il comportamento insistente dei dirigenti dell'Avola Calcio

che al contrario pretendevano che continuasse la direzione della stessa si vedeva costretto a chiedere l'intervento delle Polizia.

Stante il persistere del dolore interveniva anche l'ambulanza del 118 che dopo avere prestato le prime cure accompagnava l'arbitro presso il pronto soccorso di Avola dove gli venivano prestate le cure del caso e veniva dimesso con la diagnosi di "contusione alla regione scapolare dx – escoriazione superficiale" con prognosi di giorni 3 s.c..

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara per cui va condivisa la decisione dell'arbitro di decretare il termine anticipato dell'incontro con la conseguenza che detta sospensione va addebitata, a titolo di responsabilità oggettiva, all'A.S.D. Città di Avola 1949 per fatto e colpa di un proprio tesserato.

Anche la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure al calciatore sig. Andrea Mangiagli deve essere confermata in ragione non solo del grave atto di violenza in danno del direttore di gara a cui ha causato delle lesioni seppur guaribili in tre giorni s.c. ma anche in ragione dei plurimi e reiterati tentativi di aggressione che non si sono realizzati per l'intervento di altri tesserati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame in quanto in parte inammissibile ed in parte infondato.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 20/A

A.S.D. REAL ZANCLE (ME) Avverso squalifica 8 gare calciatore sig. Cipriano Davide Sebastiano.

Campionato Seconda Categoria (gir. C): Gara S.C. Itala/A.S.D. Real Zancle del 03/11/2018 .

C.U. n. 155 del 07/11/2018.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Real Zancle impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della squalifica comminata al calciatore sig. Cipriano considerata "eccessiva".

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si evince che il calciatore Cipriano, al 42' 2° T., dopo la concessione di un calcio di rigore avverso la propria squadra "*protestava vibratamente*" contro il direttore di gara, mettendosi "*vicinissimo*" a quest'ultimo e urlandogli contro. E ancora, dopo essere stato espulso, il calciatore Cipriano "*cercava di aggredirmi, alzava il braccio per sferrare un pugno ma veniva prontamente bloccato da suo compagno di squadra*".

Orbene, nel ricorso proposto, la Società appellante dopo aver convenuto che il proprio giocatore "*ha sicuramente tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro*" e che le proteste sono state "eccessive", tenta di valorizzare il fatto che all'88' era stato concesso un rigore e che, pertanto, tale evento aveva sicuramente inciso notevolmente sulla "*tenuta nervosa del calciatore Cipriano...provocando anche un attenuante a sua discolpa*". Sostiene, infine, l'appellante che, seppure con comportamento minaccioso, "*nessun contatto si è mai verificato fra lo stesso e l'arbitro*", negando che il Cipriano abbia mai tentato di colpire il direttore di gara con pugni o altro.

Ebbene, quanto sostenuto dall'appellante trova solo parziale riscontro negli atti ufficiali e, invero, con riferimento agli episodi riportati in atti, vi è conferma dell'atteggiamento

irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara così come, d'altra parte, vi è sostanziale evidenza circa l'assenza di contatto fisico tra il calciatore sanzionato e il direttore di gara.

Rimane, pertanto, da valutare la condotta che il Cipriano avrebbe posto in essere "*alzando il braccio per sferrare un pugno*", evento che non si sarebbe realizzato poiché lo stesso calciatore "*veniva prontamente bloccato da un suo compagno di squadra*".

Ciò precisato, la sanzione comminata al calciatore, rimasta priva di qualsivoglia contatto fisico nei confronti del direttore di gara, appare meritevole di una riduzione in ragione della gravità della condotta tenuta da inquadarsi, tutto al più, nella fattispecie più attenuata di gravemente minacciosa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Cipriano Davide Sebastiano in cinque giornate di squalifica.

Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 23/A

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) avverso squalifica fino al 31/12/2018 dell'allenatore sig. Orazio Trombatore, squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Walter Failla e squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Luigi Ricca.

Campionato Eccellenza Gir. "B", Gara: Real Aci/Città di Rosolini del 11/11/2018.

Comunicato Ufficiale n.167 del 14/11/2018

Con appello ritualmente proposto la U.S.D. Città di Rosolini impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che le stesse risultano sproporzionate al reale accadimento dei fatti per cui chiede che vengano revocate o comunque ridotte al minimo edittale.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 30' del 2° t. è stato allontanato l'allenatore sig. Orazio Trombatore per avere indirizzato una frase dall'evidente tenore offensivo nei confronti del direttore di gara. Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare si rivolgeva ancora una volta in modo offensivo nei confronti dell'arbitro.

Al 51' del 2° t. è stato espulso il sig. Luigi Crippa perché nel contestare una decisione assunta dal direttore di gara gli rivolgeva una frase dall'evidente tenore offensivo e minaccioso. Lo stesso, uscendo dal campo, continuava nel suo atteggiamento protestatario.

Sempre al 51' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Walter Failla perché nel contestare la decisione appena assunta dall'arbitro gli profferiva una frase anch'essa dal tenore offensivo e minaccioso. Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare il Failla tentava di colpire l'arbitro non riuscendovi perché trattenuto a forza dai propri compagni di squadra che cercavano di allontanarlo. Il Failla riusciva comunque a divincolarsi e si dirigeva correndo, ancora una volta, verso il direttore di gara con l'evidente intento di colpirlo non riuscendovi perché fermato ancora una volta da un compagno di squadra che a forza riusciva ad allontanarlo dal terreno di gioco. In tale ultimo frangente il Failla continuava ad urlare frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

Ne consegue che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure al sig. Walter Failla appare, a questa Corte, assolutamente congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in ragione dei plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dallo stesso.

Di contro il gravame va accolto per quanto attiene la squalifica a carico del sig. Orazio

Trombatore e del calciatore sig. Luigi Ricca atteso che i comportamenti antiregolamentari da loro posti in essere si sono esauriti in unico ed isolato contesto per cui le sanzioni loro rispettivamente inflitte devono essere rideterminate in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale riforma dell'impugnato provvedimento ridetermina a tutti il 16 dicembre 2018 la squalifica a carico del sig. Orazio Trombatore ed in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Luigi Ricca.

Rigetta il proposto gravame relativamente alla squalifica a carico del sig. Walter Failla.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.24/A

A.S.D. CUS PALERMO (PA) Avverso squalifica fino al 31/12/2018 a carico dell'allenatore sig. Corrado Mutolo, avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Rizzo Davide ed avverso squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Salvatore Scrozzo.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: CUS Palermo/Canicattì del 10/11/2018.

C.U. n.167 del 14/11/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. CUS Palermo impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni inflitte ai propri tesserati non sono congrue in relazione al reale accadimento dei fatti per come sarebbe provato dalla produzione di alcuni file video che smentirebbero quanto riportato in referto dall'arbitro, ragion per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo alla squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Salvatore Scrozzo, atteso che la stessa è inimpugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S.

Parimenti inammissibile va dichiarata la produzione dei video non solo perché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 35 comma 1.2 del C.G.S. ma anche perché detti video non offrono quella piena garanzia tecnica e documentale prevista dalla medesima norma.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 14' del 2° t. è stato allontanato il sig. Corrado Mutolo perché protestava nei confronti dell'arbitro.

Questi, al termine della gara, entrava sul terreno di gioco e si scagliava dapprima contro un dirigente della Società avversaria insultandolo, minacciandolo e tentando anche di aggredirlo non riuscendovi per il pronto intervento del servizio d'ordine. Tale comportamento proseguiva fino allo spiazzo antistante gli spogliatoi.

Subito dopo il Mutolo si scagliava ancora una volta contro il direttore di gara offendendolo ripetutamente.

Sempre al termine della gara il calciatore sig. Davide Rizzo profferiva delle frasi dall'evidente tenore offensivo sia nei confronti dell'arbitro sia nei confronti di uno degli assistenti.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Corrado Mutolo che risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione stante i plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dallo stesso in danno sia dell'arbitro sia di un dirigente avversario.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento in relazione alla squalifica irrogata al calciatore sig. Davide Rizzo che può essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 3 lett. a), atteso che quanto dallo stesso posto in essere è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Rizzo confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.28/A

F.C.D. ACI S. ANTONIO (CT) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Alessio Reale.

Campionato Promozione Girone "C" Gara: Acicatena/Aci S. Antonio del 11/11/2018 - C.U. n.164 del 13/11/2018.

Con rituale e tempestivo gravame la F.C.D. Aci S. Antonio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Alessio Reale è sproporzionata al reale accadimento dei fatti stante che il calciatore avversario avrebbe simulato di avere ricevuto un calcio che non sarebbe mai stato dato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 41' del 2° t. è stato espulso il sig. Alessio Reale perché, a gioco fermo, colpiva con un calcio il volto di un calciatore avversario che doveva ricorrere alle cure del massaggiatore .

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione atteso che la stessa è stata applicata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta proposto gravame perché infondato. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 29/A

A.P.D. TERME VIGLIATORE (ME) avverso squalifica calciatore sig. Francesco Crifò per 3 gare.

Gara del campionato Eccellenza Gir. "B", Terme Vigliatore/Jonica del 11/11/2018.

Comunicato Ufficiale n.164 del 13/11/2018

Con appello ritualmente proposto la A.P.D. Terme Vigliatore impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo in buona sintesi che il proprio calciatore si è limitato a fare notare al direttore di gara che poco prima aveva subito un fallo identico a quello appena fischiato senza che questi fosse intervenuto per cui quanto riferito dall'arbitro nel suo referto sarebbe frutto di un equivoco.

In ogni caso chiede che la sanzione venga ridotta al minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 16' del 2° t. è stato espulso il sig. Francesco Crifò perché a gioco fermo assumeva un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro apostrofandolo con una frase dall'evidente tenore offensivo accompagnata da alcune pacche all'altezza del fianco.

Ne consegue che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, appare, a questa Corte, assolutamente congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in ragione di quanto posto in essere dal sig. Francesco Crifò atteso che non è consentito per alcuna ragione avere un contatto fisico con gli ufficiali di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 31/A

A.C.D. CUSTONACI (TP) avverso squalifica calciatore sig. Francesco Minaudo per 5 gare. Gara del campionato 2^a Cat. Gir. "A", Custonaci/Juvenilia del 11/11/2018.

Comunicato Ufficiale n.167 del 14/11/2018

Con appello ritualmente proposto l'A.C.D. Custonaci impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo che il contatto tra il proprio calciatore e quello della Juvenilia sarebbe avvenuto in maniera del tutto fortuita; inoltre il predetto calciatore non avrebbe assunto alcun comportamento offensivo nei confronti dello stesso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 46' del 2° t. è stato espulso il sig. Minaudo Francesco perché a gioco fermo schiacciava la caviglia di un giocatore della Juvenilia che si trovava a terra.

Dopo essergli stato notificato il provvedimento di espulsione il Minaudo si scagliava contro l'arbitro con aria minacciosa profferendo, nel contempo, una serie di frasi dall'evidente tenore minaccioso ed offensivo. E' a questo punto che intervenivano alcuni compagni di squadra che lo fermavano facendolo allontanare.

Ne consegue che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, appare, a questa Corte, assolutamente congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in ragione delle plurime violazioni poste in essere dal sig. Francesco Minaudo (art. 19 comma 4 lett. a) e b) del C.G.S.).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.32/A

A.S.D. RODI MILICI (ME) Avverso inibizione fino al 30/04/2019 del dirigente sig. Claudio Longo.

Campionato 1^a Ctg Girone "C" Gara: Rodi Milici/Nuova Azzurra del 11/11/2018.

C.U. n.167 del 14/11/2018.

Con gravame inviato a mezzo posta elettronica certificata l'A.S.D. Rodi Milici impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame in questione non solo non risulta riferibile all'A.S.D. Rodi Milici in quanto redatto in forma assolutamente anonima, stante che la pec da cui è stato inviato risulta in essere ad un dirigente privo dei poteri di rappresentanza; inoltre ed in via decisiva il gravame non risulta nemmeno sottoscritto né con segno grafico né tanto meno con firma digitale, per come verificato attraverso specifico programma certificato, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 5 del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (130,00) non versata.

Procedimento n.34/A

A.S.D. CEPHALEDIUM (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Andrea Cipolla.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Città di Casteldaccia/Cephaledium del 14/11/2018 - C.U. n.173 del 17/11/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Cephaledium impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Andrea Cipolla è sproporzionata al reale accadimento dei fatti essendosi questi limitato ad atterrare un calciatore avversario lanciato a rete.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 7' del 1° t. è stato espulso il sig. Andrea Cipolla perché, a gioco fermo, colpiva con un pugno un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come irrogata dal Giudice di prime cure, risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione atteso che la stessa è stata applicata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta proposto gravame perché infondato. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 novembre 2018

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI